

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 maggio 2018, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 maggio 2018, dove ha acquisito il n. 356 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 luglio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Antonio Berlato, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 agosto 2018, n. 31.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” (articoli 1-6), la Regione è intervenuta delineando un complessivo ed organico disegno di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, che dà attuazione alla legge n. 56 del 2014 (c.d. Riforma Delrio).

In particolare, l.r. 30/2016, ha previsto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca.

Con il presente disegno di legge si riordinano le funzioni caccia e pesca, già provinciali, riallocate in capo alla Regione mediante la modifica alle singole leggi di settore, allo scopo di renderle conformi alle novità introdotte dalla suddetta l.r. 30/2016.

Il presente disegno di legge si compone di 10 articoli, suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I “Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” è composto di due articoli.

L'articolo 1, in particolare, reca modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. Tale legge disciplina l'esercizio della pesca, sia sportivo-amatoriale che professionale, svolta nelle acque interne e marittime interne della Regione e contiene puntuali disposizioni volte a tutelare il patrimonio ittico regionale e le risorse idrobiologiche ivi presenti.

Con la disposizione in oggetto si provvede ad apportare una serie di modifiche dirette a rendere il dettato normativo conforme alla riallocazione, a livello regionale, dell'insieme delle funzioni delegate alle Province dalla l.r. 19/1998, nel perseguimento dell'obiettivo generale di un maggiore efficientamento dell'azione amministrativa regionale nei confronti dell'utenza e delle altre istituzioni pubbliche.

Segnatamente, nella formulazione vigente, l'articolo 22 detta la disciplina applicabile nel caso in cui un soggetto privato richieda di svolgere l'attività di acquacoltura, prevedendo come strumento giuridico utilizzabile la concessione anziché l'autorizzazione. Con la modifica proposta si sostituisce il riferimento alla “concessione” con quello della “autorizzazione”, allo scopo di fornire all'utenza indicazioni circa la prassi amministrativa da seguire per il rilascio dell'atto amministrativo da parte dell'Ufficio regionale competente.

Tra le altre modifiche, si segnala l'introduzione del nuovo articolo 27 ter all'interno della l.r. 19/1998, rubricato “Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva” e destinato ad assorbire l'intero disposto normativo contenuto nell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”.

Tale scelta è finalizzata ad inserire la disciplina relativa all'organo consultivo regionale della pesca sportiva-ricreativa nell'ambito di una collocazione normativa più pertinente, quale è appunto la specifica legge regionale di settore n. 19/1998.

L'articolo 2 contiene una disposizione transitoria che prevede la proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e sino alla data del 31 dicembre 2020, in attuazione delle norme nazionali di settore.

Il Capo II “Disposizioni in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio” è composto di quattro articoli.

L'articolo 3, in particolare, reca una serie di modifiche alla normativa in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio, di cui alla legge regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Considerato che la l.r. 30/2016 ha inciso in maniera rilevante sull'assetto delle competenze in materia di caccia, ricomprendendo tra le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione numerose funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia dalla l.r. 50/1993, si è intervenuti non solo con la sostituzione formale del termine "Provincia" o "Città metropolitana di Venezia" con l'"Ente Regione", ma procedendo ad una revisione complessiva della disciplina, in vista di una razionale distribuzione delle competenze tra il livello politico (Giunta regionale) e quello gestionale (Struttura regionale competente), nonché tra livelli, centrale e periferico, di gestione della funzione.

Tra le previsioni della l.r. 50/1993, oggetto di revisione normativa, si segnalano le disposizioni che individuano in capo alla struttura regionale competente una serie di funzioni, quali l'attività di tassidermia, il rilascio del tesserino venatorio e dell'abilitazione all'esercizio venatorio, l'approvazione e pubblicazione dei calendari venatori integrativi, il controllo della fauna selvatica, l'individuazione delle zone di allenamento, addestramento e uso dei cani, l'esercizio della caccia in forma esclusiva, l'istituzione e l'attività degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, l'esercizio venatorio da appostamento, l'appostamento per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci, l'individuazione degli appostamenti in territorio lagunare e vallivo, il rilascio di concessioni per strutture di iniziativa privata.

Da ultimo, le disposizioni di adeguamento della disciplina in tema di vigilanza venatoria, assegnata alla competenza del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della l.r. 30/2016, in corso di costituzione.

Con gli articoli da 4 a 6 si interviene sulle altre leggi di settore, quali: la legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico", la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio", la legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)".

Si evidenziano, in particolare, le disposizioni che riallocano in capo alla Regione alcune competenze già svolte dalle Province, tra le quali: il rilascio della preventiva autorizzazione per gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'art. 2 della legge n. 157/1992 (artt. 1, comma 1, e 8 l.r. 15/1997), la tenuta dei registri in cui sono iscritti i falconieri che allevano e addestrano i falchi per uso venatorio (artt. 2 e 3, l.r. 2/2000); la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria, all'attuazione del Piano regionale di eradicazione e all'autorizzazione dei soggetti legittimati al prelievo degli animali (artt. 2 e 4 l.r. 15/2016 per la nutria).

Il Capo III "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative" è costituito dall'unico articolo 7 "Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10" che emenda detta norma e delega ai Comuni le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni accertate nel loro territorio in materia di caccia e pesca nelle acque interne.

Si specifica che l'attuale testo dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 10/1977 dispone che sono delegate alle Province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

Considerato che, a seguito del riordino, tali enti non saranno più incaricati dello svolgimento delle funzioni in materia di caccia e pesca e della relativa vigilanza, viene meno la deroga al regime previsto dal comma 1 che attribuisce la competenza in via ordinaria ai Comuni territorialmente competenti che ne introitano le relative sanzioni.

Pertanto, in forza dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1, della l.r. 10/1977, riprende validità, anche con riferimento alle materie della caccia e della pesca, l'originario impianto normativo.

Tale scelta di riordino risulta supportata in forza del richiamo al principio di sussidiarietà, che favorisce l'allocazione dell'esercizio delle funzioni amministrative presso l'ente più prossimo al cittadino, nonché al principio di adeguatezza, atteso che la materia non richiede un livello di coordinamento sovracomunale e tenuto conto che ogni comune risulta già in possesso dell'assetto organizzativo adeguato per svolgere le funzioni delegate.

Infine, viene garantita la sostenibilità economica dell'intervento, in quanto a fronte di nuovi compiti vengono riconosciuti ai Comuni gli introiti derivati dall'applicazione delle sanzioni.

Il Capo IV "Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca" è costituito da due articoli.

L'articolo 8 "Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno", in ragione della specificità di tale Provincia e ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ("Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto"), reca disposizioni di conferimento delle suddette funzioni alla Provincia, in adesione anche all'ordine del giorno votato dal Consiglio regionale del Veneto in data 1° agosto 2017.

L'articolo 9 "Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno" reca disposizioni di conferimento di funzioni in materia di pesca nelle acque interne alla richiamata Provincia.

Il Capo V "Conferimento di funzioni alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia" è costituito dal solo articolo 10 "Funzioni in materia faunistico-venatoria delle Province e della Città metropolitana di Venezia" che prevede la possibilità, successivamente al completamento del riordino delle funzioni, disposto dalla l.r. 30/2016, di conferire alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia funzioni amministrative in materia faunistico venatoria.

Infine, il Capo VI "Disposizioni transitorie e finali" è costituito da due articoli.

L'articolo 11 "Disposizioni transitorie" dispone che i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione e già iniziati all'entrata in vigore della presente legge, siano conclusi dalle Province e dalla Città metropolitana

di Venezia; inoltre, per rendere maggiormente certo l'ambito soggettivo della presente legge, si dispone che ogni riferimento alle Province si intende esteso anche alla Città metropolitana di Venezia.

Segue l'articolo 12 "Disposizioni finanziarie", il quale detta disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare, in particolare, alla copertura delle spese di gestione delle sedi periferiche per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

Da ultimo, per quanto riguarda il collegamento al DEFR (2018-2020), si evidenzia che il presente disegno di legge di riordino normativo ai sensi della l.r. 30 del 2016 in materia di caccia e pesca è riconducibile alla Missione 16.

La Terza Commissione, nella seduta del 21 giugno 2018, nell'esprimere il parere per gli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, ha trasmesso una serie di proposte alla Prima Commissione, da questa recepite nella seduta del 4 luglio, con le quali si è ritenuto sia di apportare alcuni adeguamenti di coordinamento tecnico alle disposizioni di novellazione delle leggi regionali interessate, sia di dare una forma di attuazione all'ordine del giorno (deliberazione n. 114 del 1 agosto 2017) approvato nella seduta del Consiglio regionale del 1° agosto 2017, in occasione dell'approvazione della legge regionale n. 27 del 2017.

Con tale ordine del giorno si impegnava la Giunta regionale ad attuare modalità di partecipazione della Provincia di Belluno alla pianificazione faunistico-venatoria del territorio di competenza e ad affidare alla stessa alcune funzioni gestionali, nonché a coinvolgere nella pianificazione e gestione delle attività faunistico-venatorie le associazioni e gli organismi di rappresentanza e di gestione venatoria del territorio bellunese: quanto sopra è stato recepito con una serie di modifiche all'articolo 8 (funzioni della Provincia di Belluno in materia faunistico-venatoria) e analogamente all'articolo 9 in materia di funzioni di pesca nelle acque interne; conseguentemente sono state apportate modifiche all'assetto dei rapporti fra Giunta regionale e Provincia di Belluno, al fine di disporre un sistema di verifica e controllo in ordine all'esercizio delle funzioni conferite alla provincia, mutate anche per la fattispecie dell'articolo 10 in ordine al possibile nuovo conferimento di funzioni alle Province a riordino definito ed a seguito della valutazione dei suoi effetti.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 luglio 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza, apportando le succitate modifiche ed integrazioni alla versione iniziale.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Alessandra Moretti Presidente e Veneto del Fare-Flavio Tosi-Alleanza per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico. Ha espresso voto contrario la componente politica Liberi E Uguali del Gruppo Misto.”.

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

avrei letto la relazione di maggioranza, collega Presidente, magari avremmo compreso qual è l'approccio nell'affrontare questa questione.

Noi ci siamo astenuti, perché riteniamo che qualche passo sia stato fatto, però credo si possa migliorare il provvedimento e, per farlo, è sufficiente essere coerenti con l'attuale legislazione.

I due capisaldi della nostra normativa, sono lo Statuto, e la legge n. 25, che è seguita allo Statuto, che, all'articolo 13 recita: la Regione del Veneto conferisce le funzioni amministrative alla Provincia di Belluno in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia, pesca, sostegno e promozione delle attività economiche dell'agricoltura, del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.

Come vedete, questa legge ha fatto scuola, perché poi anche la Regione vuole molte deleghe dallo Stato nazionale, Belluno è stata anticipatrice di questa spinta autonomista, tant'è che si è tenuto anche a Belluno un referendum, proprio per chiedere autonomia: come se non bastassero i provvedimenti esistenti

Nell'affrontare questa questione, occorre partire da una domanda, che dobbiamo farci: si ritiene questo livello amministrativo migliore per erogare servizi più efficienti ai cittadini? La richiesta di autonomia non è un qualcosa per distogliere l'attenzione e per spostare l'attenzione dai problemi. E' una richiesta che parte da lontano e che ha delle solide fondamenta politiche e amministrative.

Vorrei fosse chiaro alla maggioranza: questa legge è una sorta di banco di prova per questa Amministrazione regionale, per quanto riguarda il conferimento di maggiore autonomia alla Provincia di Belluno, perché ogni volta che arriviamo al dunque sorgono sempre dei problemi. Adesso qualcuno ci verrà a spiegare che sì, è possibile, però quello che conferiamo dovrà salvaguardare le esigenze di carattere unitario.

Ma, signori miei, guardate che il problema si pone anche in altri ambiti, anche nel governo di uno Stato chi chiede più autonomia non deve collidere con i principi costituzionali e quelle che sono le questioni di carattere unitario per la gestione dello Stato, che vanno oltre gli interessi specifici di un luogo.

Ma questa non può essere la motivazione in base alla quale io limito, di fatto, i conferimenti di funzioni.

E' proprio questa la contraddizione di cui siete prigionieri; dare autonomia significa rendere più efficiente la gestione, non si rompe il quadro unitario se io riorganizzo il sistema di erogazione dei servizi responsabilizzando maggiormente la Provincia di Belluno!

Dico questo perché non vorrei che alla fine ci siano sempre "esigenze di carattere unitario" che ci bloccano; le esigenze di carattere unitario, guardate, ci sono per la gestione delle infrastrutture, per la gestione del credito, per la gestione di tutte le cose che noi chiediamo a Roma; tutte le cose hanno una esigenza di carattere unitario e qual è la risposta?

La risposta è che noi possiamo fare meglio, siamo virtuosi, la vicinanza ai cittadini garantisce una maggiore efficienza e una risposta immediata ai problemi, un territorio virtuoso non può essere al pari di altri perché questa virtuosità diventa un beneficio anche per gli altri, alimentando l'economia, ecc.

Ecco perché questo è un banco di prova. Considerando poi che non siamo all'anno zero e non siamo di fronte a nessun salto nel buio perché stiamo ragionando di conferire una parte di funzioni di ciò che già positivamente esercitava la Provincia di Belluno.

Commetteremmo un grave errore se ricentralizzassimo determinate funzioni: quello sì, sarebbe un salto nel buio se aprirebbro dei contenziosi politici con quel territorio, riporterebbe su un piano sbagliato una dialettica che, invece, deve riguardare i contenuti: su come migliorare l'erogazione di quei servizi!

Non vorrei che ci trovassimo di fronte a una singolare concezione di autonomia che è un po' quella che mi pare prevalga in chi governa questa Regione per cui, è giusta finché si tratta di dare alla regione funzioni ora esercitate dallo Stato ma non va bene quando è la Regione che deve trasferire funzioni ai territori, come in questo caso a quello bellunese.

È una concezione alquanto singolare del processo autonomistico da parte di chi dell'autonomia ha fatto la bandiera della propria vita politica.

Ho partecipato ad un incontro pubblico il 1° giugno a Belluno, con gli stakeholder del mondo della caccia, della pesca e molti cittadini, un signore presente fece un'osservazione giusta: criticate la Regione e Zaia ma sappiate che la maggioranza dei bellunesi hanno votato Zaia! È vero, ma quegli stessi bellunesi hanno anche votato ai referendum, quello regionale e quello provinciale, e hanno ribadito di volere l'autonomia.

Allora, vi invito a mettervi d'accordo, perché è vero che hanno votato Zaia, ma è vero che chiedono più autonomia e quindi quello Zaia che ha ricevuto tanti consensi o acconsente o non acconsente: se acconsente, è in linea con l'indicazione politica che viene anche da quei territori, se non acconsente li sta letteralmente prendendo in giro. Ecco perché ritenevo molto puntuale quella osservazione.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti. Io apprezzo il lavoro che qualche collega ha svolto e penso che abbia smussato molte asperità che c'erano: c'è stata anche una sorta di disponibilità, con mia sorpresa, da parte del relatore, rispetto a questo lavoro di mediazione, segno che il relatore ha "fatto bene i suoi conti".

Gli emendamenti presentati non incrinano quella mediazione; ci va bene, tant'è che ci siamo astenuti sul provvedimento, gli emendamenti si muovono in linea con l'articolo 13, comma 3 della Legge n. 25, laddove si dice: "La Provincia di Belluno e gli Enti Locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite nel rispetto della normativa vigente". I nostri emendamenti riprendono e completano il trasferimento pieno di funzioni!

Non dovrete avere grandi difficoltà. Forse è stata una svista da parte Vostra, perché quando si procede per conferire delle funzioni, occorre farlo all'interno del quadro legislativo vigente e questo a trovare le risposte più adeguate ai problemi.

Vi chiedo solamente di essere coerenti e licenzieremo in maniera unitaria questo provvedimento, di rispettare la volontà dei cittadini che si sono espressi con il referendum!".

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.]

*4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate."*

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.

1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche

alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute *nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale.*”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - *Carta ittica regionale.*

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, *la Giunta regionale* predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la [propria] Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

- a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;
- b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;
- c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
- d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.

[4. Per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime.]

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, *la Giunta regionale può* istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla *Carta ittica regionale.*

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, *il territorio regionale può* essere suddiviso in bacini *idrografici* coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.”.

- Il testo dell'art. 5 bis della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1. *La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.*

1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.

2. omissis

3. *La Giunta regionale definisce* modalità di pesca consentite nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. *La Giunta regionale provvede* altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Censimento delle acque.

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, *la Giunta regionale individua* le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.”.

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.

1. *La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva* piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche

di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce[ , sentite le Province,] gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.”.

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Licenze di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata *dalla Giunta regionale* in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

[1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.]

1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla *Giunta regionale*, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito *dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia* il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione *della Giunta regionale*, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale[ , sentite le province].

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
  - b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
  - c) il personale *della Giunta regionale o dalla stessa* incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
  - d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla *Giunta regionale*;
  - d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, identificati mediante idonea attestazione.
10. omissis.”.

- Il testo dell'art. 11 bis della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 bis - Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico.

1. *Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve* prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati *dalla Regione* e destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.”.

- Il testo dell'art. 11 ter della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 ter - Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale. Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.".

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.".

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;

b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;

c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;

d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;

e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;

f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;

g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;

h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;

i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;

l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;

m) luccio *Esox lucius*: cm 40;

n) gambero di fiume *Austropotamobius pallipes italicus*: cm 10;

o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalla Giunta regionale per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalla Giunta regionale, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati.

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, *la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.*”

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. *Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone* l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat. (65)

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. *La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”*

1 bis. *Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.”*

1 ter. *È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro.*

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi *delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.*”

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 16 - Norme di salvaguardia.

[1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.]

1 bis. omissis

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla *Giunta regionale* e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal *regolamento regionale*, secondo le norme di carattere generale impartite dalla *Giunta regionale*, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Giunta regionale il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni *provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca*, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate *dalla Giunta regionale* o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato *dalla Giunta regionale*.”.

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta *dalla Giunta regionale* in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici *dalla Giunta regionale* ogni anno.

4. *Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.*

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.”.

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere *alla Giunta regionale* di vietare la pesca nei tratti d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. *La Giunta regionale* si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato *dalla Giunta regionale*.”.

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura [e coordina le relative iniziative delle province.]”.

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Esercizio della pesca professionale.

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati *nel regolamento regionale*.

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato *dalla Giunta regionale* ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere *dalla Giunta regionale* la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.”.

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste *dal regolamento regionale*, ed è proibita nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.”.

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. *L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale.*
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la *Giunta regionale* può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone.”.

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. *La Giunta regionale* può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. *La Giunta regionale* verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.
- 4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.
- 4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.
- 4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.”.

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione *della Giunta regionale*.
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite *dal regolamento regionale*.
3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate *nel regolamento regionale*.
4. *La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.*  
[4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4.]
5. Nei campi di gara di cui al comma 4, *la Giunta regionale* può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.
- 5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.
- 5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.”.

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, *del regolamento regionale*, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, *del regolamento regionale*, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel *regolamento regionale*, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione *della Giunta regionale* per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta *dalla Giunta regionale* la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistica sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, *la Giunta regionale dispone* la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.

10. *La Giunta regionale è tenuta* ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.".

## **Nota all'articolo 2**

- Per il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998 vedasi nota all'articolo 1

### **Note all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 3 - *Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria*

1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- [b] gli assessori provinciali competenti in materia;]
- c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) *un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a livello nazionale o regionale, esistente nella Regione;*
- e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
- g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;
- h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;
- i) il dirigente della *Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.*

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennità prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

3. *La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.*

[4. Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti strutture delle rispettive amministrazioni].”

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - *Cattura temporanea e inanellamento.*

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'ISPRA, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'ISPRA. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla *Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.

5. *La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può con provvedimento motivato autorizzare l'attivazione di impianti di cattura, in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da apostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*

6. *Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.*

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla *Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.

8. *La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità determinate dalla stessa Struttura.*

9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'ISPRA, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.

11. E' fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispose una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.”

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonchè di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. *La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia il tesserino che deve riportare:*

- a) le generalità del cacciatore;
- b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;
- c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
- d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. *Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.*

6. Il tesserino deve essere restituito *alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonchè degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. E' vietato:

- a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
- b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
- c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati *dalla Giunta regionale.*”.

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Abilitazione.

1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina *provvede la Giunta regionale.*

2. La commissione è composta da:

- a) un dirigente *regionale*, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
- b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della *Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*.

4. *Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni.*

5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi [presso la Provincia nel cui territorio intendono praticare l'attività venatoria].

6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157/1992.”.

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Calendario Venatorio.

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'ISPRA, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale indica:

- a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;
- b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

3. *La Giunta regionale può modificare, sulla base delle attività di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere dell'ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18.*

4. *Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, integra il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.*

5. *La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 2009/147/CE attua la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.”.*

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. *La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.”.*

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. *La Giunta regionale istituisce le zone di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.*”.

1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, *la Giunta regionale*, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, *può autorizzare*, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui *all'articolo 3*, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione *della competente Azienda ULSS*, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.”.

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva.

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano *alla Giunta regionale* la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14.

3. L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è presentata richiesta di modifica.”.

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. *La Giunta regionale* rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. *La Giunta regionale* rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. *La Giunta regionale*, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;

b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove collocato l'appostamento;

c) residenti nella Regione;

d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, *la Giunta regionale* rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio *regionale*, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, *la Giunta regionale* può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. *La Giunta regionale* autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.”.

- Il testo dell'art. 20 bis della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci.

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. *La Giunta regionale individua*, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate [dalle province] non possono essere utilizzati a fini venatori.

3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

3 bis. Omissis”.

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo.

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. *La Giunta regionale* individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. *La Giunta regionale eroga*, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori *alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

4. *La Giunta regionale*, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.”.

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione.

1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l'erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all'entità del danno, sia attraverso il sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 tra le seguenti linee di intervento:

- a) sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
- b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;
- c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall'attività venatoria;
- d) contributi per gli oneri di prevenzione.

3. *Per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).*

4. *Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla liquidazione.*

4 bis. *Per l'accertamento di danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS."*

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie.

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 nè superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

3. *La Giunta regionale rilascia la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'ISPRA, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.*

4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata *alla Giunta regionale*. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

7. *La Giunta regionale può autorizzare la trasformazione dell'azienda, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda.*

8. omissis".

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie.

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. *La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l'ISPRA, provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.*

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, *la Giunta regionale* può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato *dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;
- b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.”.

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. *La Giunta regionale*, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito *l'ISPRA*, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. *La Giunta regionale*, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, *la Giunta regionale* comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.”.

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Allevamenti.

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione *alla competente Azienda ULSS*.

3. *La competente Azienda ULSS provvede* al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

[6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992].

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.”.

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34 - Vigilanza venatoria.

1. *La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.*

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

a) *due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;*

b) *tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.*

[c] *tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2].*

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.”.

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;

b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica *al Centro regionale di cui all'articolo 5* il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;

c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;

d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;

e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;

f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;

g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;

h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;

i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;

l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;

m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. *La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.*

3. *I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.”.*

- Il testo dell'art. 36 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 36 - Rapporto sull'attività di vigilanza.

1. *La Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno predisponde e trasmette i rapporti sull'attività di vigilanza di cui all'articolo 33 della legge n. 157/1992.”.*

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata *dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.*

1 bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 4 - Autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata *dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Inanellamento.

1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito *dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM) oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.

2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI) o da altra federazione riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 15/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Cessioni.

1. omissis

2. omissis

3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati *dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* in cui sono riportati i seguenti dati:

a) specie a cui appartiene il soggetto;

b) estremi di identificazione dell'anello;

c) dati anagrafici dell'acquirente.

4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.”.

#### **Note all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei falconieri, suddiviso in sezioni, in cui sono iscritti i falconieri residenti nella Regione.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare *alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato *dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria* ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di preda di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.”.

#### **Note all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 2 - Funzioni e compiti della Regione e dei comuni

1. La Giunta regionale coordina, sovrintende e verifica l'attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta

regionale, in attuazione di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificato dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", provvede alla predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

2. *La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attua il Piano regionale triennale di eradicazione anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate.*

3. *La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizza le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di raccolta e di smaltimento delle carcasse."*

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Linee guida regionali.

1. Le linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 2 stabiliscono in particolare:

- a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione finalizzato alla eradicazione di cui al comma 2 articolo 2;
- b) compiti di Regione, [Città metropolitana, province,] comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
- c) modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;
- d) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
- e) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4;
- f) norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici."

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.

1. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992:

- a) armi comuni da sparo;
- b) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
- c) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
- d) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2. *La Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizza i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:*

- a) la polizia [provinciale e] locale;
- b) gli agenti venatori volontari;
- c) le guardie giurate;
- d) gli operatori della vigilanza idraulica;
- e) i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
- f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;
- [g] altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.]

3. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso."

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni.

1. *La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria effettua annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul territorio, raccoglie ed elabora i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.*

2. *La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, cura l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.*

[3. Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.]"

### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 10/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 1

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate[, salvo il disposto del comma successivo.] ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

[A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio].”.

### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 27/2017 è il seguente:

“Art. 11 - Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).”.

- Per il testo dell'art. 20 bis della legge regionale n. 50/1993 vedasi nota all'articolo 3

- Per il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 50/1993 vedasi nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

“Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi.

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare:

- a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
- b) l'impiego dei cani da caccia;
- c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;
- d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;
- e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
- f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;
- g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.

4. La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:

- a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;
- b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;
- c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
- d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;
- e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;
- f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi.

5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio del territorio provinciale. E' fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.

- Per il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 50/1993 vedasi nota all'articolo 3

- Per il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 50/1993 vedasi nota all'articolo 3

#### **Note all'articolo 9**

- Per il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998 vedasi nota all'articolo 1
- Per il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998 vedasi nota all'articolo 1

#### **Note all'articolo 10**

- Per il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 27/2017 vedasi nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

“Art. 4 - Clausola valutativa.

1. Trascorsi due anni dalla attuazione della disciplina del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le autonomie locali, procede alla valutazione dei risultati di efficacia, di efficienza, di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e degli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi, in attuazione della presente legge e, anche sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.”.

#### **Note all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

“Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.

2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

3. Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.

5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 ”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione agroambiente, caccia e pesca

